

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
di CATANZARO

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI NEL RICORSO N. 1690-2019
PER

l'Azienda Agricola F.Ili FONSI, Società Semplice (P.I.03398390785) in persona del rappresentante legale sig. Luca Fonsi, nato a Rossano il 26.11.1986 residente a Paludi in C.da Unna snc (CF: FNSLCU86S26H579U), rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata su foglio separato in calce al ricorso n. 1690-2019 depositato in atti in data 6.11.2019, dall'Avv. Fabio Quintieri, nato a Roma il 16.4.1978 (CF:QNTFABA78D16H501C) e elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest'ultimo in Cosenza. L'avv. Fabio Quintieri dichiara ex art 136 c.p.a. di volere ricevere le comunicazioni al numero telefax 098435920 oppure al seguente indirizzo di posta elettronica: avvfabioquintieri@pec.it.

CONTRO

-REGIONE CALABRIA, (P.I. 02205340793) in persona del Presidente pro tempore della G.R., con sede legale in Catanzaro alla Cittadella Regionale – località Germaneto, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e decreto di nomina dirigenziale dall'avv. Anna Paola de Masi (CF: DMSNPL69A41C352C) dell'Avvocatura Regionale, elettivamente domiciliata presso gli Uffici dell'Avvocatura medesima, in Catanzaro alla Via Milano n. 28 pec avvocato12.cz@pec.regione.calabria.it

-REGIONE CALABRIA, DIPARTIMENTO 8-AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI, in persona del Dirigente pro tempore, con sede legale in Catanzaro alla Cittadella Regionale -Località Germaneto

e nei confronti

**Azienda CANDIDA S.A.R.L., con sede in Locri C.da Carbone snc in
p.l.r. pro tempore (P.I. 1286816006)**

PER L'ANNULLAMENTO

**Previa sospensione dell'efficacia, previa adozione di idonee misure
cautelari, oltre che degli atti impugnati con ricorso principale n.1690-
2019**

del D.D. n. 12775 del 17.10.2019 assunto il 15.10.2019 (Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria del Dipartimento Agricoltura e risorse agroalimentari (ARA) Settore 8 PSR Competitività. Chiusura POR 00/06 e PSR 07/13 - Politiche Agricole con N. Reg. Dip. 731, avente ad oggetto "PSR Calabria 2014-2020 Reg.(UE) n. 1305/2013 Misura 6 Sub Misura 6.4- Intervento 6.4.1 "Sostegno ad interventi di diversificazione e multifunzionalità delle Imprese Agricole"- Annualità 2017; rettifica al decreto dirigenziale n.9725 del 6 agosto 2019 di approvazione della graduatoria definitiva e dei relativi allegati, nella parte in cui esclude il ricorrente dall'ammissione al beneficio richiesto (domanda n. 84250026048);

nonché del Verbale di Riesame prot.n. 24287 del 22.01.2019 Regione Calabria Dipartimento 8 Programma di Sviluppo Rurale 2014-20120 Misura 6.4.1 "Sostegno alla diversificazione e multifunzionalità nelle aziende Agricole"

-nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.

OSSERVA E DENUNCIA

-Con Decreto del Dirigente assunto il 27.12.2017 prot. N. 952 Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria 15524 del 28.12.2017 veniva approvato l'Avviso pubblico per la presentazione della domanda di adesione

alla “Sottomisura 6.04 Intervento 6.4.1 “Sostegno ad interventi di diversificazione e multifunzionalità delle imprese agricole-Annualità 2017”, nonché le Disposizioni attuative e relativi documenti a corredo e venivano aperti i termini per la presentazione delle domande.

-In data 8.3.2018 per il tramite dei sigg.ri Dr.ssa Paola Certomà e del Dr. Peppino Anselmi, veniva trasmessa la domanda di sostegno con la documentazione richiesta nei modi previsti dalle disposizioni procedurali corredata dal documento di Business plan, redatto utilizzando il servizio Business Plan On Line (BPOL-RRN), secondo il modello semplificato accessibile a tutti gli utenti abilitati al SIAN, così come previsto dal bando.

-Dal Business Plan presentato dalla Azienda FONSI Soc. Semplice nella **RELAZIONE DESCRITTIVA AL BUSINESS PLAN** Format valido per il Bando intervento 6.4.1 PSR Calabria "Sostegno ad interventi di diversificazione e multifunzionalità delle imprese agricole" si legge: *“La superficie aziendale è di Ha 124.56.04 come riportato nei “DATI CATASTALI” del BPOL.*

-Con scrittura privata del 11.09.2015 registrata presso l'Agenzia delle entrate, Rossano in data 11.09.2015 al n.706 serie III è stata costituita la società semplice Azienda Agricola F.lli Fonsi.

-Con scrittura privata del 28.02.2018, Rossano in data 07.08.2018 al n.189 serie III, registrata presso l'Agenzia delle Entrate, Rossano è stata modificato la società semplice Azienda Agricola F.lli Fonsi. All'art.9 del suddetto Atto si riporta che “l'amministratore e il rappresentante della Società è il socio Fonsi Luca a cui sono conferiti i più ampi poteri per la gestione della società e per il compimento di tutti quegli atti di ordinaria e

straordinaria amministrazione che si renderanno necessari od utili per il raggiungimento degli scopi sociali.”

La conduzione e relativa disponibilità dei terreni aziendali avviene in virtù di un contratto di Affitto redatto con scrittura privata del 21.09.2015 registrata presso l'Agenzia delle Entrate, Rossano in data 01.10.2015 al n.1076 serie III e mediante atto modificativo di contratto di affitto di Fondo rustico con scrittura privata del 19.01.2017 registrata presso l'Agenzia delle Entrate, Rossano in data 25.01.2017 al n.82 serie III all'ART.3 del suddetto atto “la durata della locazione è convenuta in anni diciotto con decorrenza dal 01.03.2017 e scadenza al 20.09.2035.”

L'evidenza documentale di quanto sopra riportato sarà fornita in fase di formalizzazione della concessione.

-C'è da premettere che veniva fatta domanda di riesame avverso il Decreto Dirigenziale assunto il 7.11.2018 con Numero Registro Dipartimento 1181 di cui al Registro dei Decreti dei Dirigenti della Regione Calabria n. 12773 del 8.11.2018 avente ad oggetto la GRADUATORIA PROVVISORIA con cui l'Azienda Agricola F.lli FONSI, venne esclusa dalle domande ritenute ammissibili ed inclusa nell'Allegato B-bis, cioè nell'elenco delle domande 'Escluse'.

-La motivazione dell'esclusione: ***“La ditta beneficiaria non allega i titoli di possesso dei terreni, gli estremi della registrazione non sono completi e manca la copia dello statuto, dell'atto costitutivo e della delibera che autorizza il rappresentante legale a sottoscrivere gli impegni previsti dal PSR”***

-Successivamente con Decreto Dirigenziale assunto il 2.08.2019 prot. N. 731 del Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria n. 9725 del

6.8.2019 veniva pubblicata la GRADUATORIA DEFINITIVA dalla quale ne è derivata la non ammissione della domanda n. 842500026048 dell'AZIENDA AGRICOLA F.lli FONSI SOC. SEM. con la seguente motivazione: *“La ditta beneficiaria **non allega i titoli di possesso dei terreni**, gli estremi della registrazione non sono completi e **manca la copia dello statuto, dell'atto costitutivo della società e della delibera che autorizza il rappresentante legale a sottoscrivere gli impegni previsti da PSR.**”*

-Quindi la motivazione dell'esclusione sempre la stessa!

-L'esclusione è frutto di un ERRORE della Regione Calabria e la Ditta Fonsi ha fatto ricorso!

-Occorre solo aggiungere che, a seguito della proposizione del ricorso principale di cui in premessa, veniva fissata la Camera di Consiglio in data 25.11.2019 ed emessa ordinanza cautelare n.491-2019 con integrazione del contraddittorio per l'udienza del 17.3.2020

-In data successiva alla proposizione del **ricorso, notificato appunto in data 8.10.2019**, la Regione Calabria prende atto che con nota protocollo n. 341227 del 2.10.2019, il Presidente della Commissione, ultimato il “riesame” di 5 istanze di riesame, ha trasmesso i relativi verbali di valutazione, n.4 istanze di riesame valutate negativamente e n.1 istanza di riesame accolta parzialmente, adducendo che nella *“normale”(?) attività di istruttoria, successiva alla pubblicazione del Decreto Dirigenziale n° 9725 del 6 agosto 2019 di approvazione della graduatoria definitiva, è stato riscontrato, per le Domande di Sostegno n° 84250026832, **84250026048** e 84250026220 che, per mero errore materiale, sono stati riportate motivi di esclusione dal finanziamento disformi rispetto a quelli presenti sui rispettivi*

verbali di valutazione approvati e sottoscritti dalla Commissione di Riesame appositamente nominata con nota n° 24287 del 22/01/2019.

- che la Regione ha ritenuto necessario sanare in autotutela l'errore materiale di cui sopra, fermo restando la non ammissibilità al finanziamento delle Domande di Sostegno n° 84250026832, 84250026048 e 84250026220 si sostituiscono i motivi di esclusione dal finanziamento riportati nell'allegato B, parte integrante del D.D.S. n° 9725 del 6 agosto 2019, oggetto della presente rettifica con i motivi seguenti, estratti dai verbali di riesame che, per le singole Domande di Sostegno, sono rispettivamente: *Omissis....* - **Domanda di Sostegno n°84250026048** “Per quanto riguarda il primo punto contestato, con soccorso istruttorio tramite consultazione al SIAN, è stato possibile verificare la disponibilità dell'azienda per il tempo minimo necessario per assicurare il rispetto degli impegni *expost* di cui all'art. 71 del Reg (UE) 1305/2013, Circa l'incongruenza di superficie, si chiarisce che gli Ha dichiarati nel Bpol e nella relazione, corrispondono alla scheda di validazione dell'8/3/2018 ed in pari data è stata presentata la domanda di sostegno, la variazione in aumento è successiva alla data di presentazione della domanda. Per quanto riguarda la criticità rilevata circa la contabilità dei lavori, nel computo metrico sono ben individuate sia nel corpo del computo (singole voci) e sia nelle somme aggregate del riepilogo, le categorie dei costi assegnate all'agriturismo e alla fattoria didattica.

Con riferimento alla carenza della delibera autorizzativa al legale rappresentante, si chiarisce che disposizioni attuative del bando al punto 11.2 capoverso 4 debbono essere presentate in fase di formalizzazione della concessione del sostegno. Per i rilievi circa la progettazione, permangono

le criticità sia per la carenza di elaborati grafici e sia per la carenza di una chiara e precisa localizzazione e non indicando genericamente l'area interessata, pertanto non si propone a finanziamento”;

-che, la Domanda di Sostegno n°84250026048, nonostante la rettifica di cui al presente atto permane nell'allegato B (elenco delle domande escluse dal finanziamento) che costituisce parte integrante del DDG n 9725 del 6.08.2019 di approvazione della graduatoria definitiva ed oggetto della presente rettifica.

-L'esclusione si palesa illegittima.

-Dalla consultazione del procedimento fatto a seguito della pubblicazione della rettifica al decreto dirigenziale n 9725 del 6.08.2019 di approvazione della graduatoria definitiva sul portale Calabria Psr.it la domanda di sostegno della Ditta Fonsi, è risultata esclusa “per motivazioni diverse”, più che mai infondate, rispetto alle motivazioni già oggetto di censura nel ricorso in epigrafe.

-L'odierno ricorrente ha tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni attuative e procedurali della Misura 6.04.1 ed una corretta valutazione avrebbe acconsentito una collocazione in graduatoria utile, orbene questi fatti sono oggetto di una palese violazione di legge da parte della Regione Calabria e ancor di più l'eccesso e abuso di potere e incompletezza, come acclarato dalla documentazione in atti, per cui l'istruttoria che ha determinato l'esclusione della Ditta ricorrente, è stata anche per questa volta errata e approssimativa, tutto quanto innanzi premesso, l'odierna parte ricorrente deduce con motivi aggiunti, l'illegittimità degli atti impugnati, nonché di tutti i provvedimenti, connessi presupposti e conseguenti che hanno determinato l'esclusione del ricorrente dalla graduatoria utile delle domande

ammesse al beneficio richiesta e che pertanto andranno annullati sulla base dei seguenti motivi di diritto.

1)Eccesso di potere. Difetto e incompletezza di istruttoria. Violazione delle disposizioni attuative e procedurali per il trattamento delle domande di sostegno Misura 6 sviluppo delle Aziende Agricole e delle imprese. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per contraddittorietà

-Nelle Graduatorie, sia provvisoria che definitiva, si indicava quale **causa di esclusione**: *“La ditta beneficiaria non allega i titoli di possesso dei terreni, gli estremi della registrazione non sono completi e manca la copia dello statuto, dell’atto costitutivo e della delibera che autorizza il rappresentante legale a sottoscrivere gli impegni previsti dal PSR”*.

-Il difetto di istruttoria è talmente palese ove si considera che, in data 2.10.2019 con nota protocollo 341227 il Presidente della Commissione ha esaminato la domanda numero 84250026048, quando in realtà in data 7.05.2019 il verbale di riesame riporta motivi di esclusione non riportati nella graduatoria definitiva numero 9725 del 6.08.2019, violando in pieno quelli che sono i principi del regolare svolgimento imparziale del procedimento amministrativo.

-Una tale istruttoria del tutto approssimativa ha comportato un erronea valutazione di non ammissibilità determinando una grave, illegittima penalizzazione, inaccettabile ed in contrasto con il principio della pari opportunità e di parità di trattamento stabilito appunto nel regolamento UE n.1305 del 2013 che l’Amministrazione deve garantire nel processo di selezione dei beneficiari.

-L'illegittima esclusione del ricorrente dalla graduatoria delle domande ammesse comporta la violazione di legge, in quanto i funzionari hanno svolto un'attività istruttoria **“carente”** stimando una non conformità inesistente dei dati e dei rilievi progettuali.

-L'Azienda agricola F.lli Fonsi Societa' Semplice avendo presentato la domanda di sostegno n°84250026048 a valere sul Psr Calabria 2014/2020 Misura 6 _ sub misura 6.04 _ intervento 6.04.1 "Sostegno ad interventi di diversificazione e multifunzionalità delle imprese agricole" _ annualità 2017 _ è risultata non ammessa a seguito della pubblicazione del Decreto Dirigenziale N°. 12775 del 17/10/2019 che ha rettificato e modificato il Decreto Dirigenziale n° 9725 del 6 agosto 2019 di approvazione della graduatoria definitiva con le seguenti, ulteriori, motivazioni:

“Per quanto riguarda il primo punto contestato, con soccorso istruttorio tramite consultazione al SIAN, è stato possibile verificare la disponibilità dell'azienda per il tempo minimo necessario per assicurare il rispetto degli impegni ex post di cui all'art. 71 del Reg (UE) 1305/2013. Circa l'incongruenza di superficie, si chiarisce che gli Ha dichiarati nel Bpol e nella relazione, corrispondono alla scheda di validazione dell'8/3/2018 ed in pari data è stata presentata la domanda di sostegno, la variazione in aumento è successiva alla data di presentazione della domanda. Per quanto riguarda la criticità rilevata circa la contabilità dei lavori, nel computo metrico sono ben individuate sia nel corpo del computo (singole voci) e sia nelle somme aggregate del riepilogo, le categorie dei costi assegnate all'agriturismo e alla fattoria didattica. Con riferimento alla carenza della delibera autorizzativa al legale rappresentante, si chiarisce che le disposizioni attuative del bando al punto

11.2 capoverso 4 debbono essere presentate in fase di formalizzazione della concessione del sostegno.

Per i rilievi circa la progettazione, permangono le criticità sia per la carenza di elaborati grafici e sia per la carenza di una chiara e precisa localizzazione e non indicando genericamente l'area interessata, pertanto non si propone a finanziamento”;

- Trattasi di un grave errore nella ricostruzione dei fatti, con conseguente erronea, insufficiente valutazione che ha avuto come conseguenza un'esclusione più che mai infondata e pertanto, precisando ed eccependo quanto segue:

-1) Nella relazione tecnica a corredo della precitata domanda sono indicate sia le particelle catastali del Comune di Paludi ovvero la Particella 6 del Foglio 18 che la località - “Contrada Unna” – dove realizzare le aree attrezzate (a pagina 1 della relazione), riportando nel Computo metrico allegato alla domanda n. 84250026048 le misure e le relative quantità e tipologie.

-2) Le disposizioni attuative per la misura in parola al punto 11 “documentazione richiesta” sottoparagrafo 11.1 stabiliscono che la documentazione progettuale richiesta in punto agli “elaborati grafici” (situazione ex ante e ex post) sia costituita da planimetrie, piante, sezioni e prospetti. Orbene sono stati presentati a corredo della domanda, sia le planimetrie catastali con ubicazione precisa delle aree di intervento che la corografia della progettazione; precisando anche la situazione ex ante ed ex post intervento.

-Trattandosi di sistemazione di aree esterne, non vi è alcun prospetto o sezione da allegare agli elaborati grafici, ma si considera tranquillamente

soddisfatto il requisito ai fini della valutazione del progetto allegando in formato grafico l'ubicazione catastale dell'area di intervento. **Tale considerazione è anche avvalorata dal fatto che sul portale SIAN al momento dell'invio telematico della domanda è richiesto di inserire le particelle catastali oggetto di investimento.**

-Non si comprende poi perché la progettazione grafica sia poco esaustiva giacché, per come esposto, sono stati allegati gli elaborati grafici richiesti dal Bando in questione (ovvero - situazione ex ante e ex post- planimetrie, piante e cartografia tematica valida per l'attribuzione del punteggio) al punto 11 delle disposizioni attuative.

-3) Si rende ancora necessario precisare che trattandosi di progetti non esecutivi, ma solo definitivi, ovvero che devono essere muniti di ulteriori N.O. in materia urbanistica (CILA o SCIA, etc), redatti nell'anno 2018 e **che solo a seguito di pubblicazione della graduatoria definitiva si potranno concretizzare**, quindi dopo circa 2 anni, appare del tutto irrilevante la minuziosa ubicazione all'interno dei confini catastali (seppur di per se precisati), poiché la stessa potrà essere variata nella redazione del progetto esecutivo, anche a seguito di prescrizioni da parte degli Enti, fermo restando il rispetto delle disposizioni del Bando o perché a seguito del picchettamento si ritiene poco appropriato il sito. Ration per cui si poteva fare tranquillamente richiesta – se ritenuto necessario – in un successivo momento di fornire ulteriori elaborati grafici. Elaborati che comunque (a rigor di logica) sarebbero stati forniti nella fase di rendicontazione del progetto esecutivo, limitandosi in questa fase a fornire una indicazione planimetrica sull'ubicazione supportando il computo metrico dove si trovano le misure e le quantità con i relativi costi degli interventi proposti e

la relazione tecnica che riporta puntualmente la descrizione degli investimenti da realizzare.

-4) La misura in parola pone l'accento sulla redazione di un Business plan (BPOL) esplicativo degli interventi che illustri ed argomenti, tra l'altro, la descrizione del progetto imprenditoriale con la definizione degli investimenti e degli obiettivi di sviluppo a corredo del quale si allegano elaborati tecnico-progettuali (non un progetto esecutivo si badi bene!) a sostegno dell'iniziativa descritta nel BPOL.

-Tutto ciò ci consente di fare notare come la carenza lamentata dalla Commissione Regionale di valutazione in punto agli elaborati grafici, sia non solo priva di riscontro pratico, ma anche pleonastica, poiché appare evidente che spostare il tracciato di un percorso ciclabile di uno o tre o dieci metri su di una planimetria avente funzione meramente indicativa non altera o snatura l'essenza del progetto di investimento o la sua validità economica progettuale, non precludendo in alcun modo alla Commissione regionale di valutazione la possibilità di valutare pienamente l'idea progettuale.

-In conclusione, si ritiene di avere fugato ogni dubbio sull'unica contestazione rimasta in piedi in esito al verbale di riesame del 07/05/2019.

-La carenza lamentata è infondata e non ha pregiudicato in alcun modo la valutazione del progetto.

-Gli elaborati grafici richiesti dalle Disposizioni Attuative per la misura in parola al punto 11 "documentazione richiesta" sottoparagrafo 11.1 sono presenti a corredo della domanda e le aree di intervento sono state ubicate e localizzate su base grafica catastale per come sopra esposto. Per il resto emerge chiaramente come il proponente abbia soddisfatto tutti i requisiti richiesti dal Bando della Misura 6.4

-Tanto in ossequio a quanto previsto dalle disposizioni attuative per il trattamento delle domande di sostegno, Misura 6 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

-Per cui la motivazione di esclusione della domanda n.842500026048, dalla graduatoria di rettifica della definitiva, DDG n.12775 del 17.10.2019 si palesa **INFONDATA**.

-Ove difatti i funzionari istruttori avessero esaminato, con completezza e minima attenzione, la documentazione, giammai avrebbero potuto disporre l'esclusione del ricorrente.

-Da qui ne discende il difetto di istruttoria, chiaro e palese, ove si considera come la causa di esclusione, in realtà sia inesistente, con la lettura delle Disposizioni di Attuazione.

-Una istruttoria approssimativa, ha comportato un errore di valutazione di non ammissibilità, nella graduatoria definitiva, determinando una grave e illegittima penalizzazione, inaccettabile e contraria a quello che è il principio della pari opportunità e della parità del trattamento, statuito nel regolamento (UE) nr. 1305-2013 che la Pubblica Amministrazione deve garantire nel processo di selezione dei beneficiari.

-Anche in questo caso, appare evidente un macroscopico errore di valutazione da parte della Commissione esaminatrice dei documenti allegati al progetto!

-Alla luce di ciò emerge ancor di più la precarietà del procedimento istruttorio espletato dalla Commissione Regionale (prot. N.24287 del 22.1.2019), sfociato in una motivazione irragionevole dei provvedimenti di esclusione dai benefici richiesti e conseguentemente, nell'approvazione della graduatoria definitiva, di rettifica, n.12775 del 17.10.2019, che ha

visto la Società F.Ili Fonsi ricorrente, rientrare nell'elenco delle istanze non finanziabili per motivazioni diverse, vieppiù infondate e illogiche.

-2) Eccesso di potere difetto. Difetto assoluto di motivazione.

-Il provvedimento di rettifica della graduatoria definitiva, si palesa illegittimo, privo di motivazioni che possano sorreggerlo.

-Tale palese illegittimità si denota dalla lettura del DDG appunto di rettifica della graduatoria definitiva, e più precisamente, nella consecutio dell'attività di istruttoria da parte della Regione stessa, nonché degli errori caratterizzanti, anche tale ultimo provvedimento di rettifica n. 12775.

-Infatti, così recita a pag. 4: Le richieste di riesame ammontano a n.5 con nota n. 32335 del 18.9.2019 è stata nominata apposita commissione per il riesame delle istanze pervenute.

-Ma c'è chi non veda un palese irregolarità procedurale, in violazione ai principi del giusto procedimento, dell'imparzialità della pubblica amministrazione, nonché della trasparenza amministrativa, quando, il riesame è avvenuto in data 7.5.2019 (?) con motivazioni completamente diverse da quelle sia presenti nella graduatoria provvisoria che in quella definitiva!

-In particolare, è l'art 1 L.241/1990 che attribuisce ai criteri di pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa il crisma dei principi generali dell'*agere* pubblicistico. E'indubitabile, infatti che detti principi trovano un momento di attuazione proprio mediante l'esternazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato- in relazione alle risultanze dell'istruttoria tutta- la decisione dell'amministrazione che nel caso in esame, è caratterizzata da contraddittorietà tra i provvedimenti, illogicità manifesta, motivazione incongrua, difetto di istruttoria.

-Pertanto, l'esclusione anche questa volta per una motivazione infondata da parte della Commissione, comporta un grave e irreparabile danno per l'Azienda concorrente, in quanto ha tutti i requisiti per essere ammessa alla graduatoria definitiva tra le Domande Ammissibili All. "A"

ISTANZA DI SOSPENSIONE

di tutti gli atti impugnati stante la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, per le ragioni ed i motivi esposti, qui interamente riportati, ed in forza dei quali se ne chiede la sospensione dell'efficacia.

- 1) sul ***Fumus boni iuris*** sulla sussistenza di tale presupposto valga quanto fin'ora dedotto.

2) *Periculum in mora*

Da quanto sopra esposto, non v'è alcun dubbio in ordine all'illegittimità dell'esclusione disposta nei confronti del ricorrente stante la sussistenza dei requisiti e presupposti richiesti dal bando. Il pregiudizio economico patito dall'Azienda Agricola F.lli FONSI è gravissimo in quanto si consideri che il beneficio da questi richiesto è pari a € 198.301,20.

-Orbene, la permanenza degli effetti dei provvedimenti impugnati, pregiudica, sotto il profilo economico, l'odierno istante per il concreto rischio di esaurimento delle risorse disponibili.

-Nell'auspicata ipotesi di accoglimento del ricorso -senza la tempestiva sospensione degli effetti degli atti impugnati- il ricorrente non troverebbe, ristoro al pregiudizio subito, con irreversibile menomazione del bene della vita richiesto. Vi sono, tutti i presupposti che configurano la presenza del *periculum in mora*.

Attesa l'evidenza delle illegittimità già dedotte nel ricorso introduttivo, confermate dall'esame dei documenti in cui si sono sostanziate le ragioni della Regione, nel confermare integralmente l'impugnazione di cui al ricorso avverso la graduatoria definitiva finale, come approvata con DD 9725 del 6.8.2019, nella parte in cui la domanda n. 84250026048 non è stata ammessa a finanziamento, con i presenti motivi aggiunti si impugna altresì il verbale del riesame del 7.5.2019 della Commissione costituita con nota del Dirigente, protocollo n. 24287 del 22.1.2019 del 29.08.2018, nonché il DDG n. 12775 del 17.10.2019 Rettifica al Decreto Dirigenziale n. 9725 del 6.agosto 2019 di approvazione della graduatoria definitiva avente contenuto decisionale, per i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere indicati, e pertanto nel richiamare integralmente le conclusioni in calce al ricorso introduttivo, si chiede l'accoglimento delle stesse e dei motivi aggiunti.

PQM

-Per effetto di ciò, ai sensi dell'art. 43 del c.p.a. L'Azienda Agricola F.lli FONSI Società Semplice, ut supra, rappresentata, difesa e domiciliata

CHIEDE

che l'Ecc.mo TAR adito, Voglia fissare l'udienza in Camera di Consiglio per la discussione di cui al presente ricorso ai fini dell'esame della domanda cautelare e Voglia, fissare l'udienza pubblica per la discussione nel merito dello stesso.

In considerazione delle anzidette deduzioni, l'Azienda Agricola F.lli FONSI Società Semplice, ut supra, rappresentata, difesa e domiciliata insiste per l'accoglimento del ricorso rassegnando le seguenti

CONCLUSIONI

“ Voglia Codesto TAR adito, contrariis reiectis:

- in via cautelare e urgente, sospendere D.D. n.12775 del 17.10.2019 di rettifica del D.D. n.9725 del 6.08.2019 avente ad oggetto: *“PSR Calabria 2014-2020 - reg. (UE) n.1305/2013 - misura 6 - sub misura 6.4 - intervento 6.4.1 "sostegno ad interventi di diversificazione e Multifunzionalità delle imprese agricole" - annualità 2017; Rettifica al decreto dirigenziale n. 9725 del 6.8.2019 di approvazione della Graduatoria definitiva* e dei relativi allegati, in particolare dell’Allegato B “ Elenco domande escluse” nella parte in cui conferma l’esclusione del ricorrente dall’ammissione al beneficio richiesto, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori e connessi e consequenziali, per tutti i motivi e le ragioni sopra esposte, qui da intendersi integralmente trascritti, tra cui il verbale di riesame del 7.5.2019 della Commissione, nominata con Prot. N. 24287 del 22.01.2019

- nel merito annullare il D.D. n.12775 del 17.10.2019 avente ad oggetto: *“PSR Calabria 2014-2020 - reg. (UE) n.1305/2013 - misura 6 - sub misura 6.4 - intervento 6.4.1 "sostegno ad interventi di diversificazione e Multifunzionalità delle imprese agricole" - annualità 2017; Rettifica al decreto Dirigenziale n. 9725 del 6.8.2019 di approvazione della graduatoria definitiva* e dei relativi allegati, in particolare dell’Allegato B “ Elenco domande escluse” nella parte in cui conferma l’esclusione del ricorrente dall’ammissione al beneficio richiesto per motivi diversi, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori e connessi e consequenziali, per tutti i motivi e le ragioni sopra esposte, qui da intendersi integralmente trascritti, con l’inserimento dell’odierno ricorrente nella graduatoria ordinaria cui all’Allegato A.

Con l’adozione di qualsivoglia, eventuale, provvedimento ritenuto opportuno e indifferibile.

Con la vittoria delle spese e competenze, e rimborso del contributo unificato.

Unitamente al presente ricorso si allegheranno, nei termini, i documenti come da indice degli atti al fascicolo telematico.

Con riserva di dedurre e produrre nei termini di legge.

Salvezze espresse.

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 e ss.mm.ii., si dichiara che il presente giudizio è soggetto al pagamento del Contributo Unificato pari ad € 650,00

Cosenza, lì 10.12.2019

Avv. Fabio Quintieri

RELATA di NOTIFICA

Ai sensi della legge 21.1.1994, n. 53.

Io sottoscritto Avv. Fabio Quintieri, nella qualità di difensore della della Azienda Agricola F.lli FONSI, Società Semplice (P.I.03398390785) in persona del rappresentante legale sig. Luca Fonsi, nato a Rossano il 26.11.1986 residente a Paludi in C.da Unna snc (CF: FNSLCU86S26H579U), in virtù di apposita autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza del 3.11.2017, ho notificato il suesteso ricorso a:

1)-**REGIONE CALABRIA**, (P.I. 02205340793) in persona del Presidente pro tempore della G.R., con sede legale in Catanzaro alla Cittadella Regionale – località Germaneto, rappresentata e difesa , in forza di procura speciale e decreto di nomina dirigenziale dall'avv. Anna Paola de Masi (CF: DMSNPL69A41C352C) dell'Avvocatura Regionale, elettivamente domiciliata presso gli Uffici dell'Avvocatura medesima, in Catanzaro alla Via Milano n. 28 pec avvocato12.cz@pec.regione.calabria.it ivi inviandone

copia conforme all'originale a mezzo raccomandata a.r. n. 687770688771
spedita dall'Ufficio Postale di Cosenza n.7 nella data risultante dal timbro
postale (n. d'ordine 2/2019).

Avv. Fabio Quintieri

**2)REGIONE CALABRIA, DIPARTIMENTO 8-AGRICOLTURA E
RISORSE AGROALIMENTARI**, in persona del Dirigente pro tempore,
con sede legale in Catanzaro alla Cittadella Regionale -Località Germaneto
ivi inviandone copia conforme all'originale a mezzo raccomandata a.r. n.
687770688736 spedita dall'Ufficio Postale di Cosenza n.7 nella data
risultante dal timbro postale (n. d'ordine 3/2019).

Avv. Fabio Quintieri

3)Azienda CANDIDA S.A.R.L., con sede in Locri C.da Carbone snc in
p.l.r. pro tempore (P.I. 1286161006) ivi inviandone copia conforme
all'originale a mezzo raccomandata a.r. n. 687770688725 spedita
dall'Ufficio Postale di Cosenza n.7 nella data risultante dal timbro postale
(n. d'ordine 4/2019).

Avv. Fabio Quintieri

IL SOTTOSCRITTO AVV.FABIO QUINTIERI NELLA QUALITA' IN ATTI ATTESTA
CHE LA PRESENTE COPIA DIGITALE E' CONFORME ALL'ORIGINALE CARTACEO
IN SUO POSSESSO DA CUI E' TRATTA.
COSENZA 14.01.2020